

ATTO N. DD 3778

DEL 28/09/2020

Rep. di struttura DD-TA0 N. 251

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

OGGETTO: Istruttoria interdisciplinare della fase di Verifica ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della L.R. 40/1998 e s.m.i. relativa al progetto “Aumento delle quantità annuali gestibili e inserimento di nuove tipologie merceologiche già autorizzate con DD 223 – 16866/2018 del 06/07/18”

COMUNE: Osasco

PROPONENTE: Garzena F.Ili s.r.l.

Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Premesso che:

In data 25/06/2020 la Società Garzena F.Ili s.r.l. con sede legale in Osasco (TO) – via Pinerolo n. 24/26 e Partita IVA n. 03777270012 - ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. ed art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativamente al progetto di “*Aumento delle quantità annuali gestibili e inserimento di nuove tipologie merceologiche già autorizzate con DD 223 – 16866/2018 del 06/07/2018*”, nel Comune di Osasco, in quanto rientrante nelle categorie progettuale n. 32 ter dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i. “*Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.*”.

Con nota prot. n. 48780 del 15/07/2020, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito WEB, chiedendo di fornire pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell'istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto.

Il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino per 45 giorni dalla data di avvio e su di esso non sono pervenute osservazioni.

Per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i..

L'istruttoria è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico.

Rilevato che:

Stato di fatto

La Società proponente svolge nella propria sede operativa ubicata ad Osasco (TO) in località Battitori e posizionata in fregio alla Strada Provinciale SP265 (Foglio 1, mappali 58-59-169) attività di recupero di rifiuti non pericolosi in virtù dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) adottata con Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale della Città Metropolitana di Torino n. 223-16866/2018 del 06/07/2018. L'area di proprietà comprende inoltre il mappale 81 non interessato da attività di gestione rifiuti. L'area su cui viene svolta l'attività di gestione e recupero rifiuti è di circa 6.000 mq all'interno di un'area totale di 16.800 mq.

L'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ricomprende la comunicazione gestione rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e l'autorizzazione alle emissioni diffuse in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

In particolare sono autorizzati i codici CER 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802 e 170904 della tipologia 7.1 *“rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto”* per una quantità massima movimentabile di 11.000 t/anno ed una quantità massima in stoccaggio pari a 5.999 t.

L'attività svolta consiste essenzialmente nello stoccaggio (R13 - messa in riserva finalizzata al trattamento) e nella successiva lavorazione (R5) dei materiali inerti conferiti, tramite fasi meccaniche tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea utilizzabili quali materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15/7/2005 n. UL/2005/5205.

Per le attività di trattamento rifiuti è utilizzato un gruppo semovente di frantumazione REV modello *“CRUSHER TRACK GCR 100 P02”* mat. n. 11279 – anno 2010 (impianto di proprietà).

Stato di progetto

Al fine di ottimizzare la propria attività di gestione rifiuti inerti, rispondendo alle esigenze di mercato, il progetto presentato prevede in estrema sintesi di:

- incrementare per la tipologia 7.1 la movimentazione a 20.000 t/anno mantenendo inalterata la quantità massima in stoccaggio;
- aggiungere l'attività di trattamento (R5) finalizzato alla produzione di materia prima seconda (EoW) per la tipologia 7.6 *“conglomerato bituminoso”* (quantità massima movimentabile di 14.000 t/anno ed una quantità massima in stoccaggio pari a 4.800 t);
- aggiungere l'attività di esclusiva messa in riserva (R13) per nuove tipologie merceologiche (1.1 *“carta, cartone”*, 2.1 *“vetro”*, 3.1 *“ferro, acciaio e ghisa”*, 3.2 *“metalli non ferrosi o loro leghe”*, 6.1 *“plastica”*, 9.1 *“legno”*, 7.31bis *“terre e rocce da scavo”*) (quantità massima movimentabile di 25.999 t/anno ed una quantità massima in stoccaggio di 4.865 t);
- aggiungere il codice CER 200301, previsto dal D.M. 5/02/1998 ma non compreso nell'autorizzazione,



Città metropolitana di Torino

all'elenco dei codici autorizzati per tipologia 7.1.;

- modificare il layout esistente aggiungendo le aree di stoccaggio per le nuove tipologie richieste

La quantità massima movimentabile totale passa da 11.000 t/anno a 59.999 t/a e la quantità massima in stoccaggio passa da 5.999 t a 15.664 t.

Il progetto non comporta interventi edilizi e l'occupazione di nuove aree. Verranno solamente predisposte delle suddivisioni interne, anche tramite barriere mobili tipo new-jersey, per creare le differenti aree di stoccaggio.

Considerato che:

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo

Il progetto presentato si configura come modifica sostanziale dell'AUA in essere.

2. dal punto di vista della pianificazione territoriale

Pianificazione Comunale

L'area oggetto dell'intervento:

- è classificata dal vigente P.R.G.C. come area ADC6 "area produttiva e terziaria esistente e di completamento";
- in Classe II a1 della carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica "porzioni di territori nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l'adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici"; nello specifico la sottoclasse a1 identifica "porzioni di territorio con ulteriore vincolo idraulico di rispetto del reticolo idrografico minore terziario". L'area interessata è esterna alla fascia di rispetto dei 20 m relativa alla bealera irrigua adiacente;
- Ricade all'interno della classe IV "aree di intensa attività umana" di classificazione acustica.

Vincoli

L'area oggetto dell'intervento non risulta sottoposta ad alcun vincolo paesaggistico ed ambientale.

Aree di ricarica dell'acquifero profondo

L'area oggetto dell'intervento rientra nelle aree di ricarica dell'acquifero profondo la cui perimetrazione è stata approvata dalla Regione Piemonte con D.D. n. 268 del 21/7/2016 "Aree di ricarica degli acquiferi profondi - attuazione del comma 4 dell'articolo 24 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque. Approvazione della metodologia utilizzata e della delimitazione a scala 1:250.000".

È stato verificato che non sussistono incompatibilità rispetto a quanto enunciato nella D.G.R. n. 12-6441 del 2 febbraio 2018 "Aree di ricarica degli acquiferi profondi - Disciplina regionale ai sensi dell'articolo 24, comma 6 delle Norme di piano del Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n. 117-10731 del 13 marzo 2017" con la quale, in attuazione del Piano di Tutela delle Acque, la Regione Piemonte ha approvato la documentazione tecnica che disciplina i vincoli e le misure relative alla destinazione del territorio, nonché le limitazioni e le prescrizioni da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore, relative a specifiche attività che potenzialmente possono avere un impatto negativo sulla qualità delle falde profonde.

Nelle more dell'approvazione delle varianti agli strumenti di pianificazione territoriale, le misure contenute nella citata DGR costituiscono infatti indirizzo per le autorità competenti ai fini del rilascio dei titoli abilitativi per nuovi impianti o per le modifiche di quelli esistenti.

3. dal punto di vista progettuale e ambientale

Le informazioni fornite si sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento.

È stato dato atto di una potenziale corretta gestione dello stabilimento in riferimento alla normativa tecnica di settore, dei presidi ambientali e delle modalità gestionali che si intende adottare, ritenute sufficienti per la finalità della presente procedura ma che andranno comunque puntualmente verificate in sede autorizzativa;

Si evidenziano le seguenti precisazioni ai fini di una corretta e completa formulazione dell'istanza successiva alla fase in oggetto:

- integrare le procedure gestionali per le tipologie per cui è richiesto il recupero R5, ossia 7.1 (macerie) e 7.6 (conglomerato bituminoso). In particolare, **per le macerie** in merito all'esecuzione del test di cessione e alla verifica dei parametri contenuti nella Circolare ministeriale n. 5205 del 15/07/2005; **per il conglomerato bituminoso** dovrà essere fatto riferimento al D.M.69/2018, "*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso*", definendo anche le frequenze di campionamento;
- per la **tipologia 7.31 bis** (terre e rocce da scavo), per cui è richiesta la messa in riserva (R13), dovranno essere specificate le procedure gestionali (relativamente a test di cessione e caratterizzazione) e la destinazione successiva di tali rifiuti, anche in relazione a quanto comunicato nel parere del Comune di Osasco di prot. 2117 del 29/5/2020, allegato alla relazione, che esprime parere favorevole alla modifica ma facendo anche riferimento ad *una futura previsione di recupero ambientale tramite terre e rocce da scavo in regime di rifiuto presso l'attigua ex-area di cava parzialmente colmata...* precisando che *...la destinazione d'uso di tale area è agricola e che pertanto l'attività di recupero sarà consentita solo per addivenire allo scopo finale che è appunto quello agricolo...* ;
- dovrà inoltre essere elaborato un sistema gestionale che recepisca le indicazioni e i criteri contenuti nelle Linee Guida SNPA n. 23/2020, relative agli impianti che intendono produrre End of Waste, fornendo anche il dato di capacità massima di deposito dei rifiuti che hanno cessato tale qualifica, nonché la predisposizione delle aree destinate alle diverse fasi dell'accettazione, deposito trattamento ecc., con planimetria di dettaglio.

Gestione acque meteoriche e scarichi

Le attività svolte non comportano e non comporteranno la generazione di acque tecnologiche di processo e dunque la necessità di attivare uno scarico di acque reflue industriali.

Il piazzale destinato alla gestione rifiuti, costituito da una miscela di materiali granulari stabilizzati con l'aggiunta di legante naturale, è dotato di adeguate pendenze al fine di favorire la regimazione delle acque meteoriche. La Società proponente è in possesso dell'approvazione del Piano di prevenzione e gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, rilasciato con DD. n. 948- 46196/2011 del 15/12/2011, ad oggi in corso di validità.

In merito alla gestione delle aree esterne, nel progetto viene confermata l'invarianza delle superfici scolanti (pari a circa 6000 mq) e della rete di raccolta come da Piano approvato (vi è solo una diversa forma e

disposizione dei cumuli, al fine di accogliere tutte le tipologie di rifiuti che l'impresa intende ritirare.).

In merito, per quanto di competenza, l'Ufficio scarichi della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'atmosfera della CmTO con nota prot. n. 52716 del 29/07/2020 ha comunicato che “... *nulla osta alle modifiche proposte. Si confermano le prescrizioni contenute nella D.D. prot. n. 948-46196/2011 del 15/12/2011, con particolare attenzione al corretto deflusso delle acque meteoriche raccolte ed alla corretta gestione dei sistemi di trattamento e smaltimento, oltre che della pavimentazione delle superfici scolanti*”.

Emissioni in atmosfera

Anche a progetto, come per la gestione attuale dello stabilimento, non è previsto il recupero tramite processi a caldo. In particolare, per quanto riguarda il fresato, è escluso il recupero in processi per la produzione di conglomerato bituminoso.

In merito, per quanto di competenza, l'Ufficio Emissioni della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'atmosfera della CmTO con nota prot. n. 51975 del 27/07/2020 ha comunicato che “... *l'impatto sulla matrice atmosferica continuerà ad essere costituito prevalentemente dalle emissioni diffuse di polveri, generate durante le fasi di selezione, stoccaggio, movimentazione, vagliatura e frantumazione del materiale trattato, senza variazioni qualitative e con un modesto incremento quantitativo, per il contenimento del quale si continueranno ad applicare tutte le misure tecniche e gestionali già previste dal Gestore e descritte dettagliatamente nell'Allegato “B – Emissioni in atmosfera di tipo diffuso” alla D.D. n. 233-16866 del 06/07/2018*”;

Sottosuolo

Sono state individuate tutte le misure gestionali ed i presidi necessari al fine della protezione della matrice.

Rumore

Non vengono introdotte nuove sorgenti rumorose rispetto a quanto già valutato dalla relazione previsionale di impatto acustico presentata ai fini dell'ottenimento dell'A.U.A..

L'aumento delle quantità trattate porta complessivamente i materiali gestiti tramite impianto mobile di frantumazione da 11.000 t/anno a 34.000 t/anno. Lo studio previsionale precedentemente presentato in sede di prima istanza evidenziava come i valori limite di emissione e differenziali fossero rispettati presso i ricettori prossimi all'area di lavorazione per tutto il periodo giornaliero di lavorazioni (8 ore), non tenendo conto che il funzionamento dell'impianto e delle rispettive attrezzature è previsto solo per una parte limitata dell'intervallo diurno (circa 1-2 ore/giorno).

Considerando per l'impianto di frantumazione utilizzato una potenzialità media di trattamento pari a 100 t/h, le 34.000 t di materiale da trattare saranno lavorate in circa 340 ore, che distribuite sui giorni lavorativi dell'anno, definiscono una media di utilizzo di circa 1,54 ore/giorno. Tale valore è compatibile con i tempi di utilizzo già analizzati.

Prevenzione incendi

Le quantità di rifiuti in stoccaggio previste a progetto non sono soggette a visite e controlli di prevenzione incendi così come previsto dall'allegato I del D.P.R. n.151/2001.

Traffico e viabilità



Città metropolitana di Torino

L'area oggetto dell'intervento è facilmente raggiungibile da tutta una serie di importanti vie di comunicazione (SP165 da cui si accede allo stabilimento, SP589, SP161, Autostrada Torino-Pinerolo).

L'aumento di capacità annualmente gestita dell'impianto, pari a 48.999 t, equivale a circa 1633 viaggi/anno di mezzi pesanti i quali, considerando 250 giorni lavorativi, equivalgono a 6,5 automezzi/giorno in media che distribuiti sulle 8 ore lavorative comportano un incremento medio di circa 0,8 automezzi/ora.

L'incremento del traffico indotto dalla modifica dell'attività si ritiene dunque compatibile con la viabilità interessata, nel complesso funzionale al trasferimento da e verso l'area oggetto dell'intervento.

Per quanto riguarda invece l'accesso al sito occorre dare evidenza a quanto indicato nella nota prot. n. 51897 del 27/07/2020, già nelle mani della società proponente, dalla Direzione Viabilità 2 – Ufficio Tecnico Concessionari.

Ritenuto che:

L'istruttoria svolta ha evidenziato che le informazioni fornite sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento e che non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente in relazione ai presidi previsti a progetto ed in relazione alle prescrizioni e condizioni che verranno individuate in autorizzazione unica ambientale a cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione.

Ritenuto pertanto di poter escludere, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i ed art.10 comma 3 l.r. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, solo subordinatamente al rispetto di quanto di seguito specificato:

Adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dell'iter successivo di autorizzazione del progetto

Dare evidenza di quanto in precedenza specificato al precedente punto 3. *dal punto di vista progettuale e ambientale*

Condizioni per la realizzazione dell'intervento

Il progetto dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata in data 25/06/2020 fatto salvo quanto esplicitamente previsto nel presente provvedimento ed in quello di Autorizzazione Integrata Ambientale. Qualsiasi modifica che possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente dovrà essere sottoposta al riesame del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino.

In caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica VIA comporta quanto previsto dall'art. 29 comma 2 e, per quanto concerne le sanzioni, quanto previsto dal comma 5 del D lgs. 152 2006 e s.m.i. *“Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali”.*

Visti:

- i pareri giunti e depositati agli atti;

- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi ed art.10, comma 3 della l.r. 40/98 e smi, il progetto di "*Aumento delle quantità annuali gestibili e inserimento di nuove tipologie merceologiche già autorizzate con DD 223 – 16866/2018 del 06/07/2018*" presentato in data 25/06/2020 dalla Società *Società Garzena F.lli s.r.l. con sede legale in Osasco (TO) – via Pinerolo n. 24/26 e Partita IVA n. 03777270012 - dalla fase di Valutazione* (art. 12 della l.r. 40/98 e s.m.i. ed artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), subordinatamente a quanto sopra specificato.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile

Torino, 28/09/2020

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
Firmato digitalmente da Guglielmo Filippini